

*Avv. Alessia Santostefano  
Patrocinante in Cassazione  
Salita di Poggio San Lorenzo n. 10  
00199 Roma  
Tel. 0686209338 – Fax 0686326422  
Email : avv.santostefano@libero.it  
Pec: alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org*

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

### **RICORSO**

Per il Prof. Arch. **CLAUDIO CAMILLERI**, nato a Roma il 25/05/1964, ed ivi residente in Via delle Baleniere n. 92, Cod. Fisc. CMLCLD64E25H501P, elettivamente domiciliato in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessia Santostefano, Cod. Fisc. SNTLSS72B69H501Q, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto (la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni anche a mezzo fax al n. 0686326422 ovvero a mezzo della seguente Pec: alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org)

- Ricorrente -

### **CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del suo Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 è elettivamente domiciliato

- Resistente -

### **CONTRO**

l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 è elettivamente domiciliato

- Resistente -

### **E NEI CONFRONTI DI**

Greco Annamaria, nata il 27/11/1970 a Campobasso e residente in Roma, Via Ernesto Monaci n.13 - Controinteressata -

### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

Del decreto dipartimentale del MIUR USR Lazio, D.D.G. AOODPIT n. 395 del 27/03/19 e di tutti gli atti ad esso comunque connessi che, approvando l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per la Scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale) ha escluso il Prof. Arch. Claudio Camilleri dall'elenco degli ammessi;

- di ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo, anche di quelli di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi

### **E PER LA DECLARATORIA**

del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale del suddetto concorso, ovvero ad effettuare una nuova prova scritta nel rispetto dei requisiti di legge.

### **FATTO**

- Con D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha indetto il concorso ordinario per Dirigenti scolastici, (doc. n. 1);

- il ricorrente è docente ed è in possesso dei requisiti di accesso al suddetto concorso;

- è, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, **poiché invalido all'85% in quanto affetto da**

**ipoglicemia, ipertensione arteriosa e cardiopatia, nonchè affetto da prostatite per infezione reni ed in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992;**

- il ricorrente ha presentato in data 27/12/2017 presso il MIUR del Lazio regolare domanda di partecipazione al suddetto concorso per la Scuola secondaria a scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, precisando e documentando nella domanda stessa di essere invalido all'85%, (docc.ti nn. 2, 3, 4 e 5);

- in data 09 Aprile 2018 il ricorrente riceveva dal Miur la comunicazione relativa all'esenzione del medesimo dal sostenere le prove preselettive poiché, appunto, in possesso dei requisiti di cui di cui all'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, (doc. n. 6);

- in data 02/10/18 il Prof. Arch. Claudio Camilleri riceveva dal Miur la comunicazione della data in cui si sarebbero tenute le prove scritte relative al concorso in questione, (doc. n. 7);

- alle ore 08:00 del 18/10/2018 il ricorrente si presentava all'I.I.S. Einaudi sito in Roma, Via Santa Maria delle Formaci 1, con documentazione idonea alla prova e munito di una borsa contenente i suoi medicinali per l'ipertensione arteriosa, cardiopatia e gli snack per l'iperinsulinismo;

- il personale del Miur lo invitava a posizionare la borsa in una stanza diversa da quella di concorso talchè, spostati i medicinali e gli snack nel borsello, all'atto dei controlli in aula veniva richiesto al ricorrente di lasciare in un'altra area anche il borsello contenente i suddetti medicinali e gli snack indispensabili per tenere sotto controllo la propria ipoglicemia, ipertensione arteriosa e cardiopatia;

- alla richiesta dell' Arch. Camilleri veniva risposto che lo stesso non poteva portare nulla in aula, se non un testo legislativo da poter consultare nel corso della prova;

- pertanto il ricorrente si è trovato costretto a sostenere la prova scritta del concorso **senza** poter utilizzare i propri medicinali (Glucobay 50 mg e Xatral 10) ed i propri snack per iperinsulinismo, di cui alla propria certificata invalidità;
- la prova scritta è durata 150 minuti, ma le operazioni burocratiche per l'identificazione dei candidati, etc., sono durate moltissimo, ed esattamente dalle ore 08:00 e sino alle ore 15:00;
- la prova iniziava, dunque, con notevole ritardo e circa 30 minuti prima della fine dell'esame, una candidata che era **seduta proprio davanti al ricorrente**, si è sentita male perdendo conoscenza. Per 30 minuti, circa, la sua vicina di banco ed i responsabili di sala si sono attivati per provare a rianimarla;
- veniva, altresì, chiamato il 118 per soccorrere la candidata che poi, alla fine, si riprendeva, (doc. n. 8);
- tutto ciò creava confusione, problemi alla concentrazione, trambusto generale a tutti i candidati, ed in special modo al ricorrente che **si trovava proprio seduto dietro la suddetta candidata e, dunque, nel pieno del caos venutosi a creare**;
- lo stesso, peraltro, sfinito dal lungo tempo trascorso in attesa del compimento delle operazioni burocratiche di identificazione dei candidati, etc., costretto, come sopradetto, a non poter utilizzare i propri medicinali (Glucobay 50 mg e Xatral 10) ed i propri snack per iperinsulinismo, stremato dalle lunghe ore di attesa e dalla stanchezza, seduto proprio dietro la candidata in questione, si è ritrovato, suo malgrado, sotto notevole stress, il che provocava un improvviso e comprensibile arresto nello svolgimento della sua prova scritta;
- non solo, nel frattempo il computer del ricorrente smetteva anche all'improvviso di funzionare;
- poichè i computers di altri candidati erano, invece, ancora attivi, alla domanda del ricorrente ai responsabili del Miur su cosa stesse accadendo, veniva risposto

semplicemente che il tempo per lui era terminato e che non era possibile in alcun modo recuperare il tempo perso;

- con decreto dipartimentale del MIUR USR Lazio, D.D.G. AOODPIT n. 395 del 27/03/19, è stato escluso il Prof. Arch. Claudio Camilleri dall'elenco degli ammessi alla prova orale.

Pertanto si rende necessario proporre ricorso avverso l'ingiusta esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla prova orale del concorso per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **1) VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* TRA CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO**

Preliminarmente si rappresenta che durante lo svolgimento delle prove scritte, ci sono state una serie di irregolarità che hanno danneggiato il ricorrente (ed altri candidati).

La prova scritta, infatti, **contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 bando** di cui al D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale, non è stata unica a livello nazionale, con evidente disparità di trattamento ai danni di quanti hanno svolto prima le prove scritte.

La prova è stata, inoltre, “non simultanea” sul territorio nazionale, considerando che in alcune regioni è iniziata alle 10:30, in altre alle 11:00, in altre ancora alle 11:50, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza.

E ancora: i quesiti proposti non erano adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle sedi di esame e le prove di lingua con brani lunghi e difficoltà diversificate per la presenza di hardware obsoleti (tastiere non funzionanti).

La prova scritta, dunque, si è svolta il 18 Ottobre 2018, in violazione dell'art. 5 del Decreto Dipartimentale del 24/07/2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi. Non solo, dunque, non sono stati rispettati i tempi (120 giorni) per il ricorso al Presidente della Repubblica ma neanche quelli per il ricorso al T.A.R. (60 giorni) perché si deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria (mese di Agosto).

Inoltre ci sono stati una serie di problemi tecnici in cui sono incappati alcuni candidati, tra cui il ricorrente; infatti il software di video-scrittura con cui i candidati hanno dovuto svolgere la prova scritta non consentiva:

- a) un'adeguata intellegibilità dei testi, avendo un layout di pagina senza bordi (che rallenta e complica la lettura);
- b) il taglia/copia e incolla;
- c) al candidato la possibilità di verificare che tutte le domande fossero state salvate correttamente al momento dell'upload;
- d) di sapere se le risposte fossero state salvate allo stato in cui erano al momento dello scadere del tempo;
- e) movimenti rapidi da una domanda all'altra;
- g) di enfatizzare (con grassetto o corsivo) o enumerare (con elenchi puntati o numerati).

La mancanza di tutti questi normalissimi strumenti che esistono in tutti i software, **non è stata in alcun modo preannunciata dal personale di sorveglianza che non ha comunicato nulla al riguardo, limitandosi solo a dire quali fossero i divieti per i candidati.**

Il personale preposto non ha saputo spiegare nemmeno perché i computers di alcuni candidati si sono spenti prima ed altri dopo, insomma c'è stato un caos generale.

**2) ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

Come detto, la prova scritta si è svolta il 18/10/18 all'I.I.S. Einaudi sito in Roma, Via Santa Maria delle Formaci 1; la durata dell'esame è stata di 150 minuti, ma il tutto è iniziato alle ore 08:00 per terminare alle ore 15:00, mettendo a dura prova le condizioni fisiche e mentali dei candidati, in particolar modo le già precarie condizioni di salute del ricorrente.

Come risulta anche dal verbale della prova scritta (doc.n. 8), *"...la candidata ha accusato un...malore nel corso della prova....L'Istituto aveva provveduto a chiamare il 118..."*.

Orbene, trovandosi il ricorrente, purtroppo, seduto proprio al posto dietro la candidata in questione, tutto il trambusto che ne è seguito ha inciso notevolmente sulla prova dello stesso il quale all'improvviso ha dovuto fare i conti con la perdita della concentrazione, unito al malessere derivante dal proprio stato d'invalidità e dall'impossibilità di poter utilizzare le proprie medicine e gli snack per iperinsulinismo, trovandosi, suo malgrado, nel bel mezzo del disordine, trambusto e caos venutisi a creare, con contestuale notevole perdita di tempo; lo stesso, stremato e con dei forti capogiri e tremori, stante quanto stava accadendo, chiedeva al personale del Miur di poter mettere momentaneamente in pausa il proprio computer non potendo più lavorare, ma gli veniva risposto di no, talchè l'Arch. Camilleri ha perduto quasi 30 preziosi minuti del proprio tempo.

La commissione del concorso, in presenza di un candidato colto da improvviso malore

durante lo svolgimento della prova, era tenuta a valutare l'opportunità di rinviare l'esame ad altra data o di fissare una prova suppletiva, anche in difetto di espressa richiesta dell'esaminando, "*...il quale, per lo stato di sofferenza contingente, potrebbe non essere in condizioni di determinarsi lucidamente in tal senso*", (così, Tar Piemonte, sez. I - sent. 21 luglio 2009 n. 2071), cosa avvenuta nel caso di specie.

### **3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Sono stati, palesemente, violati i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione, nonché la prescrizione che impone alle commissioni di fornire le istruzioni necessarie per l'utilizzo delle postazioni informatiche; nella specie, nessuna avvertenza è stata data né sull'uso del software privo dei più normali strumenti di salvataggio, etc., né che in caso di imprevisto non era possibile in alcun modo bloccare i computers.

E' stata, altresì, violata la *par condicio* tra i candidati tenuto conto che la Commissione avrebbe dovuto, a fronte delle segnalazioni del ricorrente, concedere un ulteriore spazio temporale oltre i 150 minuti per completare lo scritto; ciò al fine di non sfavorire un soggetto che, come il ricorrente, si trovava seduto proprio dietro della candidata in questione senza poter utilizzare i propri medicinali ed i propri snack per iperinsulinismo, ed ha incolpevolmente subito perdita di tempo nello svolgimento della prova scritta, distrazione, caos ed allarme.

La situazione venutasi a creare è stata estremamente stressante dal momento che il ricorrente, durante tale lasso di tempo, non si è nemmeno potuto allontanare dall'aula, in applicazione di quanto statuito nel bando di concorso.

Infatti, com'è noto, secondo tale *lex specialis* (quale, appunto, il bando), i candidati non possono abbandonare l'aula per tutto il tempo della prova.



Tutto questo, ha costituito: 1) una grave violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici; 2) una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa prescritti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione; 3) una violazione dei diritti fondamentali e imprescindibili della persona.

Violazioni, queste, che hanno impedito al ricorrente, invalido all'85%, di effettuare la prova in condizioni di serenità e concentrazione, accentuandone la tensione psicologica e fisica.

Così alla fine, il ricorrente, sfinito dalla stanchezza, non è riuscito a terminare la prova, con l'ovvia conseguenza che lo stesso, alla fine, non è stato ammesso alla prova orale.

La Commissione ha, dunque, gestito in modo del tutto arbitrario l'emergenza che si è presentata, poiché al fine di consentire un valido espletamento della prova sarebbe stato sufficiente accordare al ricorrente il permesso di allontanarsi brevemente dall'aula per poter recuperare la concentrazione e le energie sufficienti a ripetere la prova, oltre che autorizzarlo ad assumere le proprie medicine e gli snack che si era portato per tenere sotto controllo la propria ipoglicemia, cardiopatia ed ipertensione arteriosa. Questo avrebbe senz'altro attenuato lo stato di disagio e di difficoltà in cui si è ritrovato il ricorrente di fronte all'inconveniente occorso, che ha notevolmente inciso sul suo stato di concentrazione, rendendo maggiormente difficile lo svolgimento della prova tanto da indurlo ad arrestarsi all'improvviso, (cfr. sentenza Tar del Lazio n. 11884 del 7 dicembre 2018).

**Inoltre sul territorio nazionale, nel corso delle diverse date delle prove scritte che si sono tenute, sono state assunte decisioni diverse in merito poi alla possibilità di consultazione dei testi di legge, nonché condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.**

Da ciò, appare più che evidente che la condotta posta in essere dall'amministrazione che, tra l'altro, trova conferma nel verbale di svolgimento della prova (doc. n. 8), ha causato:

a) una lesione del principio di *par condicio* a cui devono ispirarsi tutti concorsi, come quello in questione;

b) non ha assicurato, al candidato, i mezzi che avrebbero dovuto essere necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità al fine di consentirgli di conseguire positivi risultati alle prove.

Pertanto l' impugnato provvedimento è palesemente viziato anche sotto il profilo dell' illogicità, della contraddittorietà, della ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.

Ne consegue, con tutta evidenza, l'assoluta illegittimità della non ammissione del ricorrente alle prove orali.

#### **4) VIOLAZIONE DELLA LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI 3 COST., ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - MANIFESTA ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Il comma 1, art. 16 della legge 68/99 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine *“i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”*. Le specifiche misure previste dal legislatore per garantire ai soggetti diversamente abili la partecipazione ai concorsi, rappresentano la declinazione in chiave sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost., art. 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, art. 51, co. 1, Cost., artt. 97, co. 3, Cost. e all'art. 106, co. 1, Cost.). Nessuna disposizione o circolare esplicativa è stata successivamente emanata per disciplinare nel dettaglio questa indicazione operativa sullo svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici.

Il concorso pubblico è “*condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell’Unione europea. In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti*”, come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”, (Corte cost. sent. 293 del 2009), nonchè un meccanismo strumentale ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.).

Ciò posto, la tutela del diritto al lavoro si coniuga con obblighi di solidarietà sociale, che impongono l’adozione di misure di protezione qualificata del diritto di accedere agli impieghi (tanto pubblici, quanto privati) dei soggetti in particolare posizione di svantaggio.

Nel caso di specie, considerando che è stato imposto al Prof. Arch. Camilleri di non poter utilizzare le proprie medicine (Glucobay 50 mg e Xatral 10) ed i propri snack per iperinsulinismo, vi è stata un’ evidente violazione e discriminazione dei diritti del ricorrente disabile costituzionalmente garantiti e protetti, poiché non è stata garantita la partecipazione del soggetto diversamente abile, in condizione di parità con gli altri concorrenti, nel pieno rispetto delle *rationes* di fondo del principio del pubblico concorso, in quanto l’Amministrazione ha il dovere di provvedere, **caso per caso**, all’*accomodamento ragionevole* delle forme di organizzazione del concorso, adeguandole alle esigenze manifestate dal disabile, potendo dunque ammettersi il risarcimento del danno non patrimoniale (sub-specie di danno esistenziale).

Ricordiamo a noi stessi che la lesione dei diritti fondamentali della persona, che si collocano al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, comporta l’obbligo di risarcimento per il fatto in sé della lesione e indipendentemente da risvolti di patrimonialità (Corte Cost. n. 184/86; Corte Cost. n. 7713/00).

Si chiede, dunque, che l'Ecc.mo Tar del Lazio Voglia liquidare i danni subiti dal ricorrente nella misura di € 7000, 00, o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

##### **5) SULLA RICHIESTA CAUTELARE**

I requisiti *del fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che giustificano il ricorso alla richiesta di emissione di un provvedimento di cautelare ed urgente in favore del ricorrente sono, dunque, *in re ipsa*.

E', infatti, evidente la fondatezza del ricorso e il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente a seguito del perdurare di tale illegittima situazione, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera; gli elementi di estrema gravità ed urgenza sono tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione della domanda, si rinviengono nella circostanza le prove orali sono state fissate per il mese di Maggio 2019.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva il ricorrente alle prove orali ovvero disponendo una prova scritta, con modalità idonee a garantire la concentrazione, il silenzio, la tranquillità e soprattutto la salute del ricorrente.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Prof. Arch. Claudio Camilleri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, formula

##### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Come sopra detto, il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera. Nel caso di specie, il comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione ha, certamente, realizzato una compromissione della *chance* di successo del ricorrente. Ne deriva, pertanto, che va risarcita la *chance* di successo illegittimamente compromessa dall'Amministrazione; non solo, si ripete che gli elementi di estrema gravità ed urgenza sono tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione

della domanda, si rinvergono nella circostanza le prove orali sono state fissate per il mese di Maggio 2019. Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione dell' impugnato provvedimento ex art. 21, comma 8, della Legge n. 1034/1971 per l'adozione di decreto presidenziale *inaudita altera parte* e, segnatamente, per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale ovvero per l'espletamento di una nuova prova scritta e pertanto il Prof. Arch. Claudio Camilleri chiede l'emissione

### **DEL DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE**

Il Prof. Arch. Claudio Camilleri, in virtù di quanto precede e considerato che il danno paventato è imminente giacché le prove orali inizieranno nel prossimo mese di Maggio 2019 e

### **RICORRE**

“All' Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, affinché **in via cautelare ed urgente**, ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/1971 come modificata dalla legge 205/2000, Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) **accogliere** il presente ricorso e quindi **annullare, previa sospensione dell'esecuzione**, il decreto dipartimentale impugnato emesso dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del suo Ministro p.t., D.D.G. AOODPIT 395 del 27/03/19 (con riferimento al concorso D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale) e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
- 2) **annullare**, conseguentemente, la graduatoria nazionale nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalla prova orale;
- 3) **disporre** l'inserimento del medesimo istante in graduatoria ammettendolo alla prova orale;

- 4) in via subordinata, disporre l'inserimento del medesimo ricorrente in graduatoria ammettendolo alla prova orale in base alla votazione che sarà conseguita a seguito della ripetizione della prova e con gli ulteriori effetti di consolidamento;
- 5) in via ulteriormente subordinata annullare la prova scritta, poiché svoltasi in violazione a quanto previsto dall'art. 8 bando di cui al D.D.G. 1259 del 23/11/17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4a Serie Speciale;
- 6) accertare il diritto del ricorrente disabile indicato in epigrafe a concorrere nel concorso in questione nel pieno rispetto della *par conditio* e al conseguente inadempimento dell'Amministrazione convenuta ai propri obblighi in materia di integrazione dei disabili;
- 7) adottare, si sensi dell'art. 21, comma 8, della Legge n. 1034/1971 idoneo decreto presidenziale *inaudita altera parte*;
- 8) dettare tutte le forme e i modi per una corretta esecuzione del provvedimento;
- 9) condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale subito dal minore liquidandoli nella misura di € 7000, 00 (settemilaeuro), od altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- 10) condannare in ogni caso l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e dei compensi legali della presente procedura.

Con ogni riserva, e con ogni conseguenza di legge”.

Si chiede di essere ascoltati in camera di consiglio.

Roma, li 15 Aprile 2019

Avv. Alessia Santostefano

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Bando concorso;
- 2) domanda concorso Camilleri;

- 3) bonifico domanda;
- 4) bonifico concorso;
- 5) certificato invalidità;
- 6) comunicazione esenzione prove preselettive Camilleri;
- 7) comunicazione data prova scritta concorso;
- 8) verbale prova scritta.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

*Ai sensi della legge 488/99, del D.l. 28/02, del D.P.R. 115/02 e del D.l. n. 98/11, si dichiara che il presente procedimento amministrativo attiene alla materia di pubblico impiego, si è proceduto al versamento del C.U. pari ad € 150,00.*

Si notifici a:

1) Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, in persona del suo Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 è elettivamente domiciliato;

2) l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 è elettivamente domiciliato

3) Greco Annamaria, residente in Roma, Via Ernesto Monaci n.13 (quale controinteressata).